Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2011, n. 34-2679

Articolo 3 della l.r. 17.12.2007 n. 24 e s.m.i.. Costi delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei validi per il triennio 2012-2013-2014.

A relazione dell'Assessore Ravello:

L'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2007 n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei", dispone che la raccolta dei funghi sia consentita previa autorizzazione, avente validità su tutto il territorio regionale.

In ossequio ai disposti di legge, la autorizzazione con validità annuale viene rilasciata da parte delle Comunità Montane, delle Comunità Collinari e dei Comuni non facenti parte di tali Comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui all'art. 22 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della L.R. 24/2007, mentre la autorizzazione con validità giornaliera e settimanale viene rilasciata da parte dei Comuni, così come recentemente previsto dall'art. 27 della L.R. 11 luglio 2011 n. 10 "Disposizioni collegate alla finanziaria per l'anno 2011" che ha novellato la normativa vigente.

L'autorizzazione per la raccolta dei funghi è costituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita dalla Giunta Regionale, con cadenza triennale, sentita la competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2007.

Le risorse finanziarie conseguentemente introitate dalle Comunità Montane, dalle Comunità Collinari e dai Comuni possono essere destinate alle fattispecie citate all'art. 3 comma 4 della citata L.R. 24/2007.

Sentita la competente Commissione Consiliare che si è espressa nella seduta del 26 settembre 2011, per il triennio 2012-2013-2014 la Giunta Regionale ritiene opportuno stabilire l'importo di € 30,00 per il rilascio dell'autorizzazione di validità annuale, in continuità con gli importi vigenti nel triennio precedente, mentre ritiene opportuno stabilire l'importo di € 5,00 per il rilascio dell'autorizzazione di validità giornaliera e di €10,00 per il rilascio dell'autorizzazione di validità settimanale, applicabili sin dalla stagione autunnale 2011.

Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, sarà inoltre possibile per il cittadino, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2007, versare la somma di € 60,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità biennale o di € 90,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità triennale.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 19/2008 "Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)", le Comunità Montane hanno la facoltà di rilasciare ai soli residenti autorizzazioni annuali, biennali o triennali alla raccolta dei funghi, valide per il solo territorio di competenza, previo versamento di una somma massima pari alla metà di quella stabilita con la presente deliberazione e mediante l'applicazione delle stesse procedure previste dall'articolo 3 della L.R. 24/2007.

Tutto ciò premesso,

visto il D. lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 23/2008;

visto l'art. 3 della L.R. 24/2007;

delibera

- di stabilire che, per il triennio 20012-2013-2014, l'importo da versarsi per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi con validità annuale, per l'intero territorio regionale, sia di $\in 30,00$;
- di stabilire conseguentemente che sarà possibile versare in un'unica soluzione la somma di € 60,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità biennale o di € 90,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità triennale, in applicazione dell'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2007;
- di stabilire che, per il triennio 2012-2013-2014, gli importi, applicabili sin dalla stagione autunnale 2011, che i singoli Comuni devono richiedere per l'emissione di autorizzazioni con validità giornaliera o settimanale alla raccolta dei funghi epigei spontanei siano di € 5,00 per il rilascio della autorizzazione giornaliera e di € 1000 per il rilascio della autorizzazione settimanale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 del L.R. n. 22/2010.

(omissis)